

# Tribunale Di Napoli

## Sezione Volontaria Giurisdizione



**Nella Procedura R.G. n. 5/2019 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012**

**Parte Istante** *Ciro Marfella*

**Giudice Designato** *Dott. Nicola Graziano*

**Professionista nominato avente funzione OCC** avv. *Enrico Maria Buonfantino*

**Il Giudice Designato**

**Dott. Nicola Graziano**

**Letto** l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

**Vista** la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

**Considerato** che, all'udienza del 9 aprile 2019, si verificava la regolare instaurazione del contraddittorio e si prendeva atto che non vi erano osservazioni e/o opposizioni al piano come proposto;

**letti** gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2019

### **Osserva**

Il consumatore *Ciro Marfella* premette di essere dipendente a tempo indeterminato con contratto di lavoro di impiegato presso l'Ente pubblico Città Metropolitana di Napoli e che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che da se stesso, dalla moglie signora *Luisa Gagnaniello*, dai figli *Giada*, *Emma* e *Davide*, per un totale di n. 5 persone (con modello Isee che individua un ISE di euro 8.816,00 ed un ISR di euro 8.816,00).

Lo stesso chiarisce sia i termini della sospensione dal servizio in base al quale subisce una riduzione dello stipendio (procedimento penale a suo carico in fase di gravame con sentenza di primo grado sfavorevole che lo vede condannato ad anni 8 di reclusione) e che attualmente è rientrato nella disponibilità della propria abitazione familiare essendo venuta meno la misura cautelare di divieto di dimora proprio per le note vicissitudini legate al processo in corso, altresì chiarendo di disporre attualmente di un importo di circa 1.250,00 euro netti mensili per il sostentamento della famiglia (meglio indicato in atti).

Ancora, ha chiarito come, terminato il procedimento penale, laddove la sentenza di appello fosse di assoluzione, tornerebbe a disporre dello stipendio mensile integrale che, almeno fino a quando percepirà gli assegni familiari, è quantificabile in circa euro 1700 mensili.



Proprio alla luce dell'attuale situazione e delle ipotetiche prospettive di miglioramento della propria condizione economica, il Marfella ha proposto al gestore della crisi di impiegare, ai fini della predisposizione del piano del consumatore, un importo mensile di euro 600,00 (seicento/00) con aumento fino ad euro 800,00 (ottocento/00) nel caso di reintegra nello stipendio pieno.

Alla luce di quanto sopra lo stesso propone il seguente piano del consumatore:

### STRUTTURA DEL PIANO

- A) Nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione:** piano di rateizzo in n. 40 rate come da istanza presentata dal consumatore cui si fa riferimento perché in atti;
- B) Nei confronti di BNL per estinzione debito mutuo ipotecario:** n. 234 rate da euro 400 ed una rata da euro 258,28, con cadenza mensile posticipata dalla data di omologa del piano verranno utilizzate per estinguere l'importo di cui al precetto di pagamento (euro 93.858,28);
- C) Nei confronti di BNL per estinzione del finanziamento n. 863760:**  
debito residuo euro 10.560,93

stralcio 15% - 1584,13

soddisfazione con il piano: euro 8976,79

modalità di estinzione: n. 22 rate mensili da euro 400 + 1 rata da euro 176,79. Le rate decorreranno dal mese successivo all'estinzione dell'ultima rata di cui al precedente punto B)

**Nei confronti delle altre finanziarie** per un debito complessivo di euro 34.981,48 il debitore impegna euro 200 mensili. L'importo viene suddiviso pro quota tra i creditori, fino ad estinzione dei loro crediti, con uno stralcio del 15% dell'importo ad oggi maturato, senza aggravio di ulteriori interessi e precisamente:

- **Prestinuova spa**  
Debito Euro 26.760  
Stralcio 15% - euro 4014,00  
Soddisfazione con il piano: euro 22.746,00  
modalità di estinzione: n. 252 rate da 90 euro, n.1 rata da 66 euro, con cadenza mensile posticipata dalla data di omologa del piano;
- **Banco Popolare Pugliese**  
Debito Euro 21.800  
Stralcio 15% - euro 3.270,00  
Soddisfazione con il piano euro 18.530,00  
Modalità di estinzione: n. 247 rate da 75 euro, n.1 rata da 5 euro, con cadenza mensile posticipata dalla data di omologa del piano;
- **Findomestic spa (carta Revolving)**  
Debito Euro 2.500,00  
Stralcio 15% - euro 375,00  
Soddisfazione con il piano euro 2.125,00  
Modalità di estinzione n. 60 rate da euro 35, n.1 rata da euro 25, con cadenza mensile posticipata dalla data di omologa del piano;



Nei confronti del **Comune di Pozzuoli**, invece, viene richiesto pagamento rateizzato dell'intero importo oggi non ancora iscritto a ruolo presso Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Laddove il Marfella dovesse rientrare nella disponibilità piena dello stipendio mensile in caso di reintegra effettiva sul posto di lavoro (come da probabile eventualità viste le richieste della Procura della Repubblica), il consumatore impiegherà ulteriori 200 euro al mese di cui Euro 100 a beneficio della banca mutuataria ed euro 100 a beneficio dei altri creditori Prestinuova spa e Banco Popolare Pugliese, da suddividersi in misura proporzionale e fino ad estinzione dei crediti.

Ciò detto in sintesi il piano prevede a fronte della sintetizzata esposizione debitoria :

- BNL Banca Nazionale del Lavoro	Euro 111.000
- Prestinuova spa	Euro 26.760
- Banco Popolare Pugliese	Euro 21.800
- Findomestic spa (carta Revolving)	Euro 2.500
- Imposte e sanzioni amm.ve a vario titolo	Euro 1.650
<b>Totale Euro 163.710 oltre interessi</b>	

il pagamento dilazionato dei creditori nella percentuale del 100% per quanto concerne quelli cum privilegium, e del 85% per quel che concerne i chirografari.

Va osservato che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria. In affetti l'Organismo di composizione della crisi ha precisato che *"il piano può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore. Si badi come il debitore non abbia garanzie da offrire fatta eccezione la cessione diretta ai creditori della quota stipendio e pertanto, i creditori non avrebbero una migliore soluzione per il recupero dell'esposizione. Va anche considerato che il creditore ha proposto il massimo della parte disponibile del proprio stipendio netto mensile, dichiarandosi disponibile a provvedere al sostentamento della propria famiglia, fino ad estinzione dei debiti, con un importo pari a quello della pensione sociale. In sostanza, anche nel caso di mancata omologa del piano del consumatore, i creditori non avrebbero altra strada da percorrere, ritenendosi impignorabile lo stipendio per la quota pari alla pensione sociale riconosciuta. I creditori dovrebbero cercare soddisfazione sull'immobile di proprietà del Marfella, sopravvalutato al momento della concessione del mutuo e con ogni probabilità non rivendibile al valore di acquisto. Per cui sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che l'accordo di ristrutturazione, sulla base del piano predisposto, concluso fra il debitore e i creditori, pur presentando l'alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e, non essendosi successivamente verificati eventi che possano significativamente modificarlo, sia ragionevolmente attuabile"*.

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura ed in particolare se si tiene conto della causa principale del sovraindebitamento che è da ricercarsi nella perdita della capacità reddituale collegata alle vicende



giudiziarie che hanno coinvolto lo stesso, con il protrarsi di una situazione che ha ingenerato un graduale ma inesorabile squilibrio di natura economica e finanziaria, per la necessità di far fronte alle spese familiari e a quelle derivanti dai finanziamenti già in corso. Da ciò è derivata anche la ragione dell'incapacità ad adempiere (art.9 c.3 bis lett.b) che va ricercata essenzialmente nella ridotta disponibilità finanziaria mensile.

Del resto la parte istante non ha compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni né risulta l'esistenza di atti impugnati dai creditori.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano (nato il 22.09.1975), la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, la sua situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi sopra indicati, ogni posizione debitoria.

Non osta, inoltre, alla fattibilità del piano, il pagamento in prededuzione della somma liquidata in favore del professionista incaricato che è determinata in Euro 3.500,00 visto l'operato dello stesso che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Napoli, lì 17 aprile 2019

**Il Giudice designato**

**Dott. Nicola Graziano**

